



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 del 08-05-12

ORIGINALE

**Oggetto: PROCEDURA DI DECLARATORIA DELLA IRRILEVANZA
PAESAGGISTICA DEL TRATTO DISMESSO DEL "RIO FLUMINEDDU"
NELL'AGRO DI DECIMOMANNU, COMPRESO TRA LE LOCALITA'
"PONTI NOU", "BAU ARENA", STRADA FERRATA R.F.I. LINEE
FERROVIARIE CAGLIARI - GOLFO ARANCI E CAGLIARI - IGLESIAS
E STRADA VICINALE "BINGIA MANNA", AI SENSI DELL'ART. 142,
COMMA 3, D.LGS. N. 42 DEL 2004 E SS.MM.II.**

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di maggio, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	A
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Rita Pischedda

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che numerosi cittadini, in relazione alla procedura necessaria per il rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica di competenza Regionale necessaria per gli interventi edili nella fascia di 150 metri dell'ex alveo del Rio Flumineddu, subiscono un forte disagio dovuto al lungo iter per l'ottenimento della medesima autorizzazione;

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, che prevede quanto segue:

"Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

VISTO l'art. 142, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, il quale dispone quanto segue:

"La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concreteamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

VISTO l'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, che prevede quanto segue:

"La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4";

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del Settore Tecnico redatta in data 2 Aprile 2012, avente ad oggetto "Relazione tecnica sulla situazione giuridica e le condizioni effettive del tratto dell'alveo dismesso del Rio Flumineddu nel territorio comunale di Decimomannu, compreso tra le località Ponti Nou e Bau Arena, strada ferrata e strada vicinale Bingia Manna ai fini della procedura di dichiarazione di non rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice Urbani) e successive modificazioni e integrazioni" e i relativi allegati:

- Tav. n. 1 – A: aerofotogrammetria;
- Tav. n. 1 – B: quadro unione catastale;
- Tav. n. 1 – C: foto aerea;

RITENUTO il sussistere di tutte le condizioni per la declaratoria dell'irrilevanza paesaggistica dell'area di cui trattasi, come delimitata nella relazione e cartografia che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (lett. R, tav. 1-A, tav. 1-B, tav. 1-C), ai sensi della normativa in oggetto, e secondo la procedura stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 35/11 del 24/06/2008;

ACQUISITO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Barbara Manca, Alberta Grudina, Fabrizio Bachis;

Assenti: Massimiliano Mameli;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di dare mandato al Sindaco perché inoltre all'Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica la richiesta di declaratoria in premessa, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 08/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Giovanni Tocco

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luigi Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda
